



Regolamento CLP e SDS

Il **Regolamento 1272/2008 (CLP)** è stato pubblicato sulla GU.UE il 31 dicembre 2008.

Riguarda la **Classificazione**, l'**Etichettatura** e l'**Imballaggio** delle sostanze e delle miscele pericolose.

Il Reg.1272/2008 è stato modificato dai seguenti Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATP):

1 ATP - Regolamento 790/2009

2 ATP - [Regolamento 286/2011](#)

3 ATP - Regolamento 618/2012

4 ATP - [Regolamento 487/2013](#)

5 ATP - Regolamento 944/2013

6 ATP - Regolamento 605/2014



Posticipata l'entrata in vigore del 6° ATP al 1 gennaio 2016 (Regolamento 2015/491) necessaria in quanto il periodo transitorio fino all'applicazione del 6° ATP (Reg. 605/2014) è significativamente più breve rispetto a quelli applicati per i precedenti ATP.

1° dicembre 2010

- ✓ Obbligo di etichettare le sostanze in base al CLP (facoltativo per le miscele).

1° giugno 2015

- ✓ Obbligo di etichettare le miscele in base al CLP.
- ✓ Deroga fino al 1° giugno 2017 per l'etichettatura in base al CLP delle miscele già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015

- ✓ tutte le **sostanze** chimiche e le **miscele**, compresi i biocidi e gli antiparassitari;
- ✓ **esclusi i prodotti** che ricadono sotto **altra normativa europea** (come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici), gli intermedi non isolati, le sostanze per R&S non immesse sul mercato e i rifiuti;
- ✓ si applica alla produzione e all'uso di sostanze o miscele e **non al trasporto** sebbene i criteri per le proprietà chimico-fisiche derivino dal trasporto.

Sostanze soggette a notifica:

1. Sostanze soggette a registrazione in base al REACH (≥ 1 ton/anno) a meno che un fornitore abbia già registrato una sostanza prima della scadenza per la notifica e il dossier della registrazione contenga C&L in accordo con il CLP

Anche sostanze non classificate come pericolose!

2. Sostanze classificate come pericolose in base al CLP (senza soglia di tonnellaggio)
3. Sostanze classificate come pericolose in base al CLP e presenti in una miscela sopra i limiti di concentrazione specificati nell'All. I del CLP o nella Dir.99/45/CE che determinano la classificazione della miscela come pericolosa

e la sostanza o miscela è immessa sul mercato.

N.B. Non è da confondere con "**Archivio Preparati Pericolosi**", per interventi emergenza, che continua ad essere vigente in Italia.

COMUNICAZIONE DEL PERICOLO: ETICHETTATURA

Indicazioni di
pericolo e simboli
sono sostituiti

Avvertenza
(Pericolo/Attenzione)

Cambiano e si
aggiungono
pittogrammi



Cornice

Colore

Simbolo

Cambiano le
frasi di rischio

Indicazioni di Pericolo
(H300 Letale se ingerito)

Cambiano i consigli
di prudenza

Consigli di prudenza
P270 (Non mangiare, né bere, né
fumare durante l'uso)

Informazioni supplementari

EUH 204 Contiene Isocianati. Può provocare reazioni allergiche

Caratteristiche etichetta

- ✓ Ogni pittogramma: almeno 1/15 della superficie minima dell'etichetta. La superficie minima del pittogramma non misura meno di 1 cm²

Tabella 1.3

Dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi

Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri) per le informazioni di cui all'articolo 17	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)
Non superiore a 3 litri:	Possibilmente almeno 52 × 74	Non inferiori a 10 × 10 Possibilmente almeno 16 × 16
Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri:	Almeno 74 × 105	Almeno 23 × 23
Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri:	Almeno 105 × 148	Almeno 32 × 32
Superiore a 500 litri:	Almeno 148 × 210	Almeno 46 × 46;

- ✓ L'etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell'imballaggio ed è leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale;
- ✓ Il colore e la presentazione dell'etichetta sono tali che il pittogramma di pericolo è chiaramente distinguibile;
- ✓ Gli elementi sono riportati in modo chiaro e indelebile, si distinguono chiaramente dallo sfondo e sono per dimensione e spaziatura facilmente leggibili.

Deroghe etichettatura

- ✓ Se le **dimensioni ridotte** o la **forma** dell'imballaggio non lo permettono, gli elementi dell'etichetta possono essere forniti in uno dei modi seguenti:
 - a) su etichette pieghevoli, o
 - b) su cartellini pendenti, o
 - c) su un imballaggio esterno.

- ✓ L'etichetta apposta su un **imballaggio interno riporta quantomeno** pittogrammi di pericolo, l'identificatore del prodotto e il nome e il numero di telefono del fornitore della sostanza o miscela.

Metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti polimeri, miscele contenenti elastomeri

I metalli in forma massiva, le leghe, le miscele contenenti polimeri e quelle contenenti elastomeri, anche se classificati come pericolosi, non richiedono un'etichetta se, nella forma in cui sono immessi sul mercato, non presentano un pericolo né per la salute umana a seguito di inalazione, ingestione o contatto con la pelle né per l'ambiente acquatico.

Il fornitore deve però comunicare le informazioni agli utilizzatori a valle o ai distributori nella SDS.

Titolo IV: Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento

La SDS si conferma come il principale Strumento Documentale di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento, dei dati raccolti nel dossier tecnico, analizzati e valutati nel CSA e infine elaborati nel CSR.

- ✓ Art. 31: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza
- ✓ **In vigore dal 1° Giugno 2007: Abrogazione Dir.91/155/CE**

TUTTI I DETTAGLI TECNICI SONO TRATTATI NELL'ALLEGATO II DEL REACH



REGOLAMENTO 453/2010

- SEZIONE 1:** Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
- SEZIONE 2:** Identificazione dei pericoli
- SEZIONE 3:** Composizione/informazione sugli ingredienti
- SEZIONE 4:** Misure di primo soccorso
- SEZIONE 5:** Misure antincendio
- SEZIONE 6:** Misure in caso di rilascio accidentale
- SEZIONE 7:** Manipolazione e immagazzinamento
- SEZIONE 8:** Controllo dell'esposizione/protezione individuale
- SEZIONE 9:** Proprietà fisiche e chimiche
- SEZIONE 10:** Stabilità e reattività
- SEZIONE 11:** Informazioni tossicologiche
- SEZIONE 12:** Informazioni ecologiche
- SEZIONE 13:** Considerazioni sullo smaltimento
- SEZIONE 14:** Informazioni sul trasporto
- SEZIONE 15:** Informazioni sulla regolamentazione
- SEZIONE 16:** Altre informazioni

Art. 31.1: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza

Il fornitore di una sostanza/miscela trasmette al destinatario una SDS nei seguenti casi:

- ✓ sostanza classificata come **pericolosa**;
- ✓ sostanza **PBT** o **vPvB** (allegato XIII);
- ✓ sostanza inclusa nella «candidate list **SVHC**» (art. 59.1);
- ✓ miscela classificata come **pericolosa**.

Art. 31.3: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza

Il fornitore di una miscela non pericolosa trasmette al destinatario una SDS - **su sua richiesta** - se essa contiene:

- ✓ almeno una sostanza **pericolosa** per la salute o ambiente, in concentrazione **> 1 %**;
- ✓ almeno una sostanza **PBT** o **vPvB**, in concentrazione **> 0.1 %**;
- ✓ almeno una sostanza **SVHC**, in concentrazione **> 0.1 %**;
- ✓ almeno una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa **limiti di esposizione** sul luogo di lavoro, in concentrazione **> 1 %**.

Art. 31.9: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza

La SDS deve essere aggiornata tempestivamente, nelle seguenti situazioni:

- ✓ quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
- ✓ quando viene rilasciata o rifiutata un'**autorizzazione** o viene imposta una **restrizione**.

La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come "Revisione" con la data pertinente, deve essere trasmessa a tutti i destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei **12 mesi** precedenti.

Le SDS non hanno "scadenza", ma l'aggiornamento deve essere immediato se vi sono nuove informazioni relative alla classificazione, alle misure di gestione del rischio o autorizzazioni/restrizioni specifiche.

Art. 31.5: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza

- ✓ La SDS deve essere redatta obbligatoriamente nella **lingua del paese in cui il prodotto viene immesso sul mercato** compresi, se previsti, gli Scenari di Esposizione.
- ✓ L'obbligo di redigere la SDS in lingua italiana è previsto per colui che risulta il responsabile dell'immissione sul mercato in Europa.
- ✓ Per quanto riguarda l'importazione, essendo la stessa per definizione immissione sul mercato, è l'importatore europeo che deve assolvere a quest'obbligo.
- ✓ Fatto salvo l'obbligo della fornitura della SDS in italiano, se il destinatario decide di tradurre autonomamente la stessa se ne assume la responsabilità della corretta traduzione.

OBBLIGO DI TRASMETTERE INFORMAZIONI A VALLE (quando non è prevista una SDS)

Art. 32.1: Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena di approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o contenute in preparati per le quali non è prescritta una scheda dati di sicurezza

✓ Il fornitore di una sostanza/miscela, che non è tenuto a trasmettere una SDS comunica al destinatario le informazioni disponibili, pertinenti e necessarie per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.

- ✓ Il 31 maggio 2010 è stato pubblicato sulla GUUE il **Regolamento n. 453/2010** che rivede, anche alla luce dei criteri di C&L, le disposizioni previste dal REACH in Allegato II, relative alla compilazione delle SDS.
- ✓ Il Regolamento 453/2010 presenta 2 Allegati contenenti 2 format di SDS differenti che devono essere adottati sia per le sostanze che per le miscele secondo tempistiche differenti.
 - ✓ Applicazione Allegato I: **1 dicembre 2010**
 - ✓ Applicazione Allegato II: **1 giugno 2015** (salvo deroga)

Dal 1 dicembre 2010:

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 1999/45.

SDS conforme all'ALLEGATO I Reg.453/2010 (doppia classificazione per i componenti pericolosi).

Classificazione volontariamente secondo i criteri CLP.

Etichettatura e imballaggio CLP.

SDS conforme all'ALLEGATO II Reg. 453/2010 (modificato per inserire doppia classificazione).

Dal 1 giugno 2015:

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri CLP Abrogazione 99/45.


SDS conforme all'ALLEGATO II Reg.453/2010.

Fino al 1 giugno 2017 deroga applicabile alle miscele a scaffale (immesse sul mercato almeno una volta prima del 1 giugno 2015):

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 1999/45.

SDS continua ad essere conforme all'ALLEGATO I Reg. 453/2010 purché non sia necessario un aggiornamento SDS.

LE "NUOVE" SCHEDE DATI DI SICUREZZA



Dal 1 dicembre 2010 nuovo formato in base al Regolamento 453/2010 (inserimento classificazione CLP, richiesta di maggiori informazioni e di dati, maggior numero di sottosezioni ...)



Dal 1 dicembre 2010: uno o più Allegati per specifico uso.
Solo in caso di sostanza registrata REACH e classificata pericolosa.